



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 416

DEL 18/06/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Torino per l'utilizzazione delle strutture afferenti alla U.O.C. Farmacia Ospedaliera da parte degli specializzandi della relativa Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si intende approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Torino per l'utilizzazione delle strutture afferenti alla U.O.C. Farmacia Ospedaliera da parte degli specializzandi della relativa Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della U.O.C. **Affari Generali** riferisce:

Premesso che:

- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., istituito con L.R. n. 22 del 22.12.2005 essendo istituzionalmente preposto, da un lato, a realizzare alti livelli di cura ed assistenza sanitaria, e dall'altro, a perseguire finalità di ricerca scientifica secondo standard di eccellenza tanto nel campo biomedico quanto in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e, a quest'ultimo scopo, attua rapporti di stretta collaborazione con enti di formazione in generale e con le istituzioni universitarie in particolare fornendo opportunità agli studenti di svolgere preziose esperienze formative presso le sue articolazioni e strutture;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., secondo la prescrizione contenuta nell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 288 del 16.10.2003 recante "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3", pone in essere misure idonee a realizzare forme di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, ed in particolare con le Università, avvalendosi, a tale scopo, delle reti di cui all'articolo 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti;

Considerato che:

- ✓ sia, da un lato, nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi delle Scuole di Specializzazione significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- ✓ sia, d'altro canto, interesse generale delle strutture del servizio sanitario quello di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di proficua collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

Visto che:

- ✓ l'Università degli Studi di Torino, con decreto rettorale 603 del 28.04.2017, ha istituito la Scuola di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai non medici, a norma del

Il Responsabile proponente

SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

decreto interministeriale n. 68 del 04.02.2015 recante disciplina di riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai non medici;

Tenuto conto che

- ✓ in data 8 maggio 2020, con nota prot. 8853 la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Torino ha comunicato la volontà di stipulare una convenzione con l'Istituto Oncologico Veneto allo scopo di inserire nella propria rete formativa la U.O.C. Farmacia Ospedaliera dello IOV;
- ✓ nel testo della convenzione è sancito l'obbligo in capo agli specializzandi di rispettare le norme di condotta previste dal Codice di Comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto;

Richiamati:

- ✓ il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università;
- ✓ il Decreto Interministeriale n. 68 del 04.02.2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria” che individua le tipologie, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi a cui possono accedere i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto dalla relativa Scuola di Specializzazione;
- ✓ l'ordinamento degli studi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Torino, a partire dall'anno accademico 2014/2015, è regolato dal decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015;

Rilevato che:

- ✓ la definizione degli standard e dei requisiti minimi è demandata all'emanazione di un decreto ministeriale ad hoc che non è stato ancora adottato;

Preso atto che la convenzione avrà validità dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 2 anni eventualmente prorogabili;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera, per le parti di rispettiva competenza;

Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., nel testo dell'accordo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTI il Decreto Interministeriale 4 febbraio 20015 n.68;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Torino per l'inserimento della U.O.C. Farmacia Ospedaliera nella rete formativa della relativa Scuola di Specializzazione di area sanitaria in Farmacia Ospedaliera, con validità dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 2 anni con le modalità indicate nella convenzione allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la U.O.C. Affari Generali, la U.O.C. Farmacia Ospedaliera e il Servizio di Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti di rispettiva competenza, conseguenti al presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE (sanitarie e non) DA PARTE
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

TRA

La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con sede in Torino, via P. Giuria 9, in persona del Direttore, Prof.ssa Roberta FRUTTERO, nata a Torino il 14.12.1952, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 23 Luglio 2013

E

L'Istituto Oncologico Veneto - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – I.R.C.C.S. Ospedale Busonera di Padova, C.F./P.IVA 04074560287, con sede in Via Gattamelata n.64, 35128 Padova (PD), nella persona del Direttore Generale (Rappresentante Legale), Dott. Giorgio ROBERTI

PREMESSO CHE

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- le Università possono attribuire le funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti ad enti pubblici e privati che operino in campi di attività compatibili con l'attività didattica da affidare e che siano convenzionati con l'Università;
- ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post lauream è riconosciuta utile l'attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio sanitario attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82);
- è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- è interesse generale delle strutture di servizio sanitario di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

CONSIDERATO CHE

- La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Torino ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale, attraverso lo svolgimento dell'attività di tirocinio;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e il Consiglio del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco con deliberazioni rispettivamente del 14 maggio 2020, hanno giudicato idonea, ai fini dell'utilizzazione a scopo didattico e scientifico, la struttura in convenzione e ritenuto utile ed opportuno addivenire con essa alla stipula del presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

L'Istituto Oncologico Veneto si impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, per periodi stabiliti dalla Direzione della Scuola, e in un numero massimo concordato tra la Scuola e l'Istituto Oncologico Veneto sulla base della capacità ricettiva della U.O.C. Farmacia Ospedaliera, per svolgervi attività formativa ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'Istituto garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature, delle aule e degli ausili didattici necessari al pieno svolgimento dell'attività formativa oggetto della presente convenzione.

l'Istituto mette inoltre a disposizione dell'Università competenze specifiche e tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo:

- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all'integrazione dello svolgimento di attività pratiche professionalizzanti;
- all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche.

Art. 2 Dipendenti-Specializzandi

Nei casi di specializzandi che ricoprono il ruolo di dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto, anche se a tempo determinato o in aspettativa, il Direttore della U.O.C. Farmacia

Ospedaliera dell'Istituto oltre che il Direttore dell'Unità Operativa presso cui è incardinato il dipendente-specializzando avalleranno le attività formative professionalizzanti e le altre attività di cui al D.I. n. 68 del 04/02/2015.

Art. 3 Modalità di svolgimento del tirocinio

Dal momento che la formazione degli specializzandi comprende attività didattica formale, seminariale e attività pratiche professionalizzanti sino al raggiungimento dell'orario annuale complessivo previsto dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, resta inteso che l'accertamento dell'impegno orario degli specializzandi è demandato al Tutor Ospedaliero, in rappresentanza dell'Istituto,, che risponde di tale controllo al Direttore della Scuola di specializzazione. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola.

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche e il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle esigenze di coordinamento, con le attività specifiche dell'Istituto

Art. 4 Collaborazioni alla didattica

L'Università potrà avvalersi, nelle forme previste dalla normativa vigente, del personale esperto appartenente all'Istituto per lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative.

L'Università – Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera si dichiara disponibile a fornire, con le modalità e le forme da concordare, previa sottoscrizione di apposito atto, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere culturale, formativo nonché editoriale e divulgativo promosse dalla struttura ospitante.

Art. 5 Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi con l'attività formativa e didattica specifica.

In ogni caso, la struttura ospitante deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

L'Istituto si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 6 Sicurezza

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere la mansione specifica, gli specializzandi sono tenuti a sottoporsi all'accertamento sanitario previsto per il personale dipendente dell'Istituto.

Le parti concordano che, in riferimento all'attività che lo specializzando svolgerà presso l'Istituto qualora la valutazione dei rischi, effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione dello stesso Istituto, per tale attività sia difforme rispetto alla valutazione effettuata dall'Università, la struttura ospitante ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D.Lgs. 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati.

A tal riferimento il Servizio Protezione e Prevenzione dell'Istituto si impegna a formare ed informare ogni specializzando sull'eventuale rischio specifico, sui regolamenti interni, sulle regole di comportamento previste dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed eventualmente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

L'Istituto garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Istituto lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate e la responsabilità relativa alle norme sulla sicurezza è a carico dell'Istituto.

Durante lo svolgimento delle attività, gli specializzandi non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo.

In relazione a quanto sopra, l'Istituto si impegna a non richiedere agli specializzandi il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la struttura ospitante intrattiene con gli specializzandi non costituiscono ad alcun titolo rapporti di lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti dell'Istituto alcun diritto di tipo retributivo.

L'Istituto si impegna a dare comunicazione all'Università - Centro di Igiene e Sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro - degli accertamenti sanitari effettuati.

Art. 7 Trattamento dei dati e privacy

La Scuola e l'Istituto prendono atto che le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR"), riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a soggetti come la Scuola e l'Istituto.

Questi ultimi dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna parte per la conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

La Scuola e l'Istituto prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. È onere di ciascuna parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti agli specializzandi che opereranno presso il soggetto ospitante, quest'ultimo e la Scuola convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: la Scuola mette a

disposizione la propria informativa presso *[sito web/consegna/ecc.]* mentre il soggetto ospitante provvederà a rilasciare la propria informativa direttamente agli interessati.

La Scuola e l'Istituto concordano altresì nel ritenere che gli specializzandi saranno chiamati a svolgere operazioni di trattamento su dati personali per conto dell'Istituto e che, pertanto, quest'ultimo provvederà ad individuarli quali autorizzati al trattamento e rilascerà loro le istruzioni operative, alle quali essi dovranno attenersi nell'espletamento delle suddette operazioni di trattamento.

Art. 8 Validità

La presente convenzione ha la durata di 2 anni dalla data di ultima sottoscrizione.

Art. 9 Oneri

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà all'Università alcun onere finanziario aggiunto.

La presente convenzione è redatta e viene sottoscritta in forma digitale, in conformità al disposto dell'art. 15 Legge 241/1990, come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145 convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n.9.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La convenzione è altresì soggetta all'imposto di bollo sin dall'origine che verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'Art.6 del D.M. 17.06.2014.

Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sull'originale di cui all'art. 2 della Tabella A – Tariffa Parte I del DPR. N. 642/1972, sono a carico dell'Università degli Studi di Torino.

Per la Scuola di Specializzazione Farmacia Ospedaliera

Il Direttore

(Prof.ssa Roberta FRUTTERO)

Per l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S – Ospedale Busonera, Padova

Il Rappresentante Legale
(Dott. Giorgio ROBERTI)
